

La Ministra per i rapporti con il Parlamento DRP/II/XVII/D257/17

Roma, **L** gennaio 2017

Signore Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiolik,
Anna Finocchiaro



On. Laura BOLDRINI Presidente della Camera dei deputati ROMA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14:

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, concernente regolamento recante norma di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'artico 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n.286, ed in particolare l'articolo 45;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo



CAPO I VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzione scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.
- 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
- 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
- 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.
- 6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
- 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
- 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2

(Valutazione nel primo ciclo)

- 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
- 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.



M

- 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- 5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249.
- 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- 7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3

(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)

1. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4

(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria)

- 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
- 2. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
- 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
- 4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.



Art. 5

(Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

ART. 6

(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)

- 1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.
- 2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ART. 7

(Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado)

- 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto.
- 2. Le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
- 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
- 4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.



5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

ART. 8

(Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti)

- 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
- 2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alla prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

ART. 9 (Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)

- 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.
- 2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n 267.
- 3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, sono:
- a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni.
- 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali ed il livello di padronanza delle competenze trasversali, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende anche una prova pratica di strumento.
- 6. Su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato.
- 7. La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.



- 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
- 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
- 10. Per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
- 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

ART. 10 (Attestazione delle competenze nel primo ciclo)

- 1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
- 2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.
- 3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:
- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado.

ART. 11

(Esaml di idoneità nel primo ciclo)

- 1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
- 2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
- 3. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.



- 4. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
- 5. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
- 6. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

ART. 12

(Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

- 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli.
- 2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
- 3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
- 4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- 5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- 6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
- 7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto.
 - 8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto



nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

- 9. Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

 10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- 11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
- 12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto.
- 13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- 14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 13

Valutazione degli alunni in ospedale

- 1. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
- 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.



- 3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
- 4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

CAPO II ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

ART, 14 (Oggetto e Finalità)

- 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
- 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.
- 3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
- 4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

ART. 15

(Ammissione del candidati interni)

- 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- 2. L'ammissione all'esame di Stato, è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n 122.
- b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21;



- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- 3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome.
- 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ART. 16

(Ammissione dei candidati esterni)

- 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- 2. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall' articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

ART. 17

(Attribuzione del credito scolastico)

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti



di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

ART. 18

(Commissione e sede di esame)

- 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
- 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14,comma 3.
- 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
- 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
- 5 Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
- 6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

ART. 19 (Prove dl esame)

- 1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.
- 2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato.
- 3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.



- 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
- 5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
- 6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica
- 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8.
- 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti.
- 9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.
- 10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 20

(Esitl dell'esame)

- 1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.
- 2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
- 3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
- 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.



- 5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
- 6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.
- 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ART. 21 (Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)

- 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013
- 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
- 3 L'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23.
- 4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
- 5. Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.

ART. 22

(Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

- 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
- 2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
- 3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.



- 4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
- 5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.
- 6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
- 7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
- 8. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2.
- 9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
- 10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.
- 11. La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
- 12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
- 13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e.
- 14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.



15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ART. 23

(Diploma finale e curriculum dello studente)

- 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
- 2. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonchè le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
- 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

(Province di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



ART. 25

(Scuole italiane all'estero)

- 1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 22.
- 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

ART. 26

(Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)

- 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole "del presente regolamento" espungere le seguenti "ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo".
 - b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente :"Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nella classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."
 - 3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono apportate le seguenti abrogazioni:
 - a) articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) articolo 1, articolo 2, comma 2, articolo 3, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
 - c) articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 53 del 2003;
 - d) articoli 8, commi 1, 2 e 4, e 11 commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;



- e) articolo 3, commi 1, 1 bis, 2, 3 e 3-bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- f) articolo 1, comma 4, 4- bis e 4 -ter del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
- 4. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 comma 1, 10 comma 1, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 continuano ad applicarsi limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado.
- 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia:
 - a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362;
 - b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
 - c) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 10 comma 2, 14 commi da 1 a 3, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

ART, 27

(Disposizioni finanziarie)

- 1 Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
- 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- 3.Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall' articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media del voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	
M = 6	7-8	8-9	9-10	
6< M ≤7	8-9	9-10	10-11	
7< M ≤8	9-10	10-11	11-12	
8< M ≤9	10-11	11-12	13-14	
9< M ≤10	11-12	12-13	14-15	

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2017/2018: Tabella di conversione dei credito conseguito nel ili e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: Tabella di conversione dei credito conseguito nel ili anno:

Credito conseguito per il ili anno	Nuovo credito attribuito per Il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera i), della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". In particolare la lettera i) dispone:

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

- 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rillevo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
- 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui al decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

La suddetta disposizione riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti, proponendo modifiche ed integrazioni su:

- DPR 122/2009, regolamento sulla valutazione periodica e finale e sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione
- Legge 425/1997, relativa alla riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- DPR 323/1998, regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
- Legge 176/2007, che ha introdotto la prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'Invalsi nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ed ha individuato gli anni di corso dei vari gradi scolastici durante i quali sono effettuate le rilevazioni degli apprendimenti.

I punti maggiormente qualificanti degli interventi che si intende attuare con il decreto legislativo riguardano:

a) La valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe con l'attribuzione di un voto in decimi con una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.

In tale ottica, il decreto legislativo esplicita che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno.

Ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo



Il decreto legislativo prevede:

- per gli alunni di scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e con decisione unanime dei docenti della classe.
- per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, ferma restando la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e fatte salve le eventuali deroghe definite dal collegio dei docenti, sulla base di una valutazione complessiva non inferiore ai sei decimi. È appena il caso di sottolineare che il richiamo ad una valutazione complessiva consente un processo valutativo da parte dei docenti non più meccanico e rigido, diversamente dal sistema previgente, rendendo trasparente la comunicazione sugli effettivi livelli di apprendimento raggiunti. Resta in vigore la normativa relativa alla mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conseguente all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui allo Statuto degli studenti e delle studentesse.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In base a quanto attualmente previsto dal DPR 122/2009, l'esame di Stato si compone di quattro prove scritte definite a livello di singola istituzione scolastica (prova di italiano, di matematica, di inglese, di seconda lingua straniera), di una prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI su italiano e matematica, di un colloquio pluridisciplinare. A ciascuna prova viene attribuita dalla commissione/sottocommissione una votazione espressa in decimi, cui si aggiunge la votazione conseguita nella prova nazionale, in base ad una griglia valutativa predisposta dall'INVALSI. Il voto conclusivo dell'esame viene determinato dalla media aritmetica delle votazioni conseguite dagli alunni in ciascuna prova e nel voto in decimi del giudizio di ammissione, arrotondata per eccesso o difetto all'unità.

In varie occasioni i Presidenti di Commissione, nelle loro relazioni sullo svolgimento degli esami, e molti docenti hanno lamentato la numerosità delle prove, anche rispetto all'esame di Stato del secondo ciclo, alla modalità fortemente deterministica di attribuzione del voto, alla presenza della prova nazionale INVALSI valutata con criteri non definiti dalla commissione d'esame. Pertanto, con il decreto legislativo, le prove Invalsi vengono escluse dalle prove d'esame, ma costituiscono strumenti utili per restituire informazioni utili e comparabili sugli apprendimenti.

Quindi con il presente decreto legislativo:

- l'esame di Stato viene semplificato nel numero di prove scritte
- tre prove scritte riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logicomatematiche e alle competenze in lingue straniere (quest'ultima articolata in due sezioni)
- colloquio
- valutazione delle singole prove;
- valutazione finale deliberata dalla commissione/sottocommissione tenendo conto delle valutazioni delle prove;
- non superamento dell'esame per gli alunni che conseguono una valutazione finale complessiva, inferiore a sei decimi.

Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei primo ciclo

La composizione delle commissioni d'esame per le classi terze di scuola secondaria di primo grado per ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria del primo ciclo di istruzione, a normativa vigente, è la seguente:

- Commissione composta da tutti i docenti delle classi terze presieduta dal Dirigente e scolastico di altro istituto statale del primo ciclo
- Una sottocommissione per ciascuna delle classi terze composta dai docenti dei singoli consigli di classe

Con il decreto legislativo viene apportata una sola modifica alla composizione delle commissioni d'esame, attribuendo la presidenza delle stesse al dirigente scolastico preposto



all'istituzione scolastica ovvero al docente con funzioni vicarie in caso di sua assenza (scuole in reggenza) o impedimento.

Prove INVALSI

La legge 176/2007 ha previsto che vengano effettuate verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. In base a tale previsione normativa, all'INVALSI, con direttiva annuale o pluriennale viene assegnato il compito di predisporre prove censuarie per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti che, attualmente, riguardano le classi seconde e quinte di scuola primaria, le terze classi di scuola secondaria di primo grado, le classi seconde di scuola secondaria di primo grado.

La rilevazione annuale degli apprendimenti:

- è finalizzata alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi del DPR 80/2013
- è elemento fondamentale del più ampio processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche (RAV), consentendo a ciascuna scuola di rapportarsi, all'interno del sistema nazionale di valutazione, con le altre istituzioni scolastiche
- concorre allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti che si esplica attraverso il Piano di Miglioramento inserito nel Piano triennale dell'Offerta formativa.
- nell'ambito dell'esame di Stato del primo ciclo, contribuisce a rilevare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti e confrontati con standard nazionali
- consente di monitorare i livelli di acquisizione delle competenze in literacy e numeracy da parte degli studenti, come previsto dalle rilevazioni internazionali e dagli obiettivi di Europa 2020

Il decreto legislativo intende riconoscere le finalità delle rilevazione degli apprendimenti predisposta dall'INVALSI sopra menzionate, apportando le sottoindicate modifiche:

- espungere la prova scritta a carattere nazionale dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, posizionandola in altro momento dell'anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all'esame; gli esiti di tale prova scritta sono comunque di tipo censuario e restituiti a ciascun alunno in apposita sezione della attestazione delle competenze.
- 2. integrare le prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione riferita alla rilevazione degli apprendimenti della lingua inglese. Tale integrazione si pone in linea con lo sviluppo delle competenze in lingua straniera

Attestazione delle competenze nel primo ciclo

Il decreto legislativo a seguito di una sperimentazione, che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha coinvolto circa 3000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l'attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Il termine "attestazione" viene preferito a "certificazione", ancorché utilizzato dalla legge 107/2015, in considerazione del fatto che una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di ente esterno certificatore.



Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Con la legge 425/1997 e con il DPR 323/1998 e successive modificazioni/integrazioni sono state individuate le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi del DPR 122/2009, è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli studenti che conseguono una votazione non inferiore a 6/decimi in tutte le discipline di studio e nel comportamento, che hanno frequentato per almeno tre quarti del monte orario annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe disposte dal collegio dei docenti e che non sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione all'esame.

Attualmente l'esame di Stato si compone di:

- prima prova scritta di italiano, di livello nazionale
- seconda prova scritta, su una o più materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, di livello nazionale
- terza prova scritta multidisciplinare, predisposta dalle singole commissioni d'esame
- colloquio pluridisciplinare

Per ciascuna delle prove scritte e per il colloquio è prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio che concorre, unitamente ai crediti scolastici assegnati per ciascuno degli ultimi tre anni di corso, alla determinazione del voto finale, espresso in centesimi.

Rispetto alla normativa vigente, il decreto legislativo prevede l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una media non inferiore a 6/decimi.

Con il decreto si intende perseguire una duplice finalità: ridurre a due le prove scritte, eliminando la prova multidisciplinare predisposta dalla Commissione; adeguare le modalità di svolgimento dell'esame alle novità intervenute nell'ultimo decennio, con particolare riferimento all'attuazione della riforma ordinamentale del secondo ciclo (DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010).

A tale specifico riguardo, si ritiene di primaria importanza rendere coerente l'esame con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, che hanno superato le modalità trasmissive dei contenuti e dei programmi di studio, in una logica che pone al centro lo sviluppo di competenze.

Anche l'introduzione del curriculum dello studente, il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, lo sviluppo delle competenze digitali e il rafforzamento della metodologia CLIL, individuati quali punti di forza della scuola secondaria di secondo grado dalla legge 107/2015, entrano a pieno titolo nell'esame di Stato.

Commissioni d'esame

Resta immutata la composizione delle commissioni d'esame che in base alla vigente normativa, sono composte da tre commissari interni, tre commissari esterni ed un Presidente individuato tra dirigenti scolastici e, in subordine, da docenti di altra istituzione scolastica statale.

Elemento innovativo è la previsione di un'apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.

Prove INVALSI nel secondo ciclo di istruzione

La legge 176/2007 ha previsto che vengano effettuate verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla seconda e quinta classe del secondo ciclo di istruzione. In base a tale previsione normativa, all'INVALSI, con direttiva annuale o pluriennale è stato assegnato il compito di predisporre prove censuarie per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti che, fino al decorso anno scolastico, hanno riguardato le sole classi seconde.

Con il decreto legislativo si intende portare a compimento quanto disposto dalla citata legge 176/2007, attivando le rilevazioni censuarie degli apprendimenti anche per le classi quinte di scuola secondarie di secondo grado.

In tale prospettiva, con il decreto si considera la partecipazione degli studenti delle classi quinte alle rilevazioni INVALSI quale requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato.



In analogia a quanto previsto per l'esame di Stato del primo ciclo, le prove riguarderanno le competenze di italiano, matematica e lingua inglese. Gli esiti sono riportati in apposita sezione del documento allegato al diploma e riguardante il curriculum dello studente.

Tanto premesso, si illustra di seguito, nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo che è costituito di 27 articoli.

Gli articoli sono suddivisi in tre Capi, segnatamente: Capo I: Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione; Capo II: Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione; Capo III: Disposizioni Finali.

Capo I: Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione.

L'articolo 1 (Oggetto e finalità della valutazione e certificazione) individua l'oggetto della valutazione nel processo e nei risultati di apprendimento e la finalità formativa della stessa, facendo esplicito riferimento agli alunni frequentanti il sistema nazionale di istruzione e formazione. Raccorda la valutazione all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai criteri ed alle modalità di valutazione definite dal collegio dei docenti ed alle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

In merito alle competenze, la norma richiama la connessione tra competenze culturali e competenze di cittadinanza, specificando il valore orientativo dell'attestazione delle competenze, il cui rilascio è demandato al consiglio di classe.

Nell'ottica della personalizzazione dell'offerta formativa, la norma prevede che la scuola si faccia carico del mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento e che con un corretto utilizzo dell'organico dell'autonomia organizzi percorsi ed attività volti a superare le carenze disciplinari degli alunni.

La norma enuncia la partecipazione alle rilevazioni nazionali ed internazionali standardizzate quale strumento per utile alla valutazione del servizio e alla qualità dello stesso.

Ribadisce inoltre la sottoposizione alla normativa sulla valutazione dei minori con cittadinanza non italiana in ragione del diritto all'istruzione, già espressamente previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394

L'articolo 2 (Valutazione nel primo ciclo), come riportato nella rubrica, riguarda la valutazione di tutti gli alunni del primo ciclo, dunque sia degli alunni della scuola primaria che degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Vengono mantenuti i voti in decimi chiarendo che devono essere connessi a livelli di apprendimento, che costituiranno un punto di riferimento per i collegi dei docenti nell'individuazione dei criteri e modalità di valutazione (cfr. art. 1, comma 2).

Sono coinvolti nella valutazione, seppure in maniera differente a seconda della tipologia, tutti i docenti che a vario titolo si interfacciano con l'alunno ivi compresi i docenti che impartiscono insegnamenti alternativi alla religione cattolica.

L'articolo 3 (Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria) ribadisce che la non ammissione alla classe successiva è un caso eccezionale, deve essere deliberato all'unanimità nello scrutinio finale e comprovati da specifica motivazione.

L'articolo 4 (Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria) ribadisce la funzione delle rilevazioni INVALSI ai fini della valutazione e del supporto all'efficacia dell'azione didattica e lo svolgimento delle stesse nelle classi seconda e quinta. Introduce la lingua inglese, per la classe quinta, tra le discipline oggetto di rilevazioni, i cui apprendimenti saranno misurati in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo. La



norma chiarisce che la partecipazione alle prove costituisce per le Istituzioni Scolastiche attività ordinaria.

L'articolo 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado) in coerenza con le attuali previsioni, fissa la percentuale di monte ore annuale personalizzato necessario ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado individuato nella misura di tre quarti. Rimette al collegio dei docenti la fissazione di criteri di deroga che dovranno essere applicati nei singoli casi dai consigli di classe.

L'articolo 6 (Ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del primo ciclo) specifica che l'alunno non è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo in presenza di una valutazione complessiva inferiore a sei decimi. Nella deliberazione del consiglio di classe, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente delle attività alternative, qualora sia determinante, viene iscritto a verbale. Sono fatte salve le previsioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, relative alle sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione alla classe successiva.

L'articolo 7 (Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado) riguarda le prove nazionali sugli apprendimenti effettuate dall'Invalsi nel corso del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Si introduce un'innovazione riguardo alle discipline oggetto delle prove prevedendo che queste siano svolte oltre che sugli apprendimenti conseguiti in italiano e matematica, anche sulla lingua inglese. La norma chiarisce che la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. La norma evidenzia la funzione delle prove Invalsi di supporto alle scuole nell'ambito del processo di autovalutazione in coerenza con quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione (SNV) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 80 del 2013. La norma sottolinea come la partecipazione alle prove costituisca per le Istituzioni Scolastiche attività ordinaria.

Per la prova di inglese la norma dispone che l'Invalsi accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

L'articolo 8 (Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del candidati privatisti) disciplina l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per i candidati privatisti. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati che abbiano compiuto il tredicesimo anno d'età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. I candidati privatisti per essere ammessi all'esame di Stato devono partecipare alle prove Invalsi di cui all'articolo precedente.

L'articolo 9 (Svolgimento ed esito dell'esame di Stato) attuando il principio di delega di adeguamento della normativa in materia di esami di Stato attraverso la revisione delle modalità di svolgimento, chiarisce la funzione orientativa dell'esame conclusivo del primo ciclo oltre che di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni. Colmando un vuoto normativo, la norma disciplina il contenuto delle prove d'esame. Detta disposizioni sulla formazione delle Commissioni, costituite dai docenti della classe e dal Dirigente scolastico, che svolge le funzioni di presidente. Per le istituzioni scolastiche paritarie, le commissioni saranno presiedute dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative. La norma riforma l'esame di Stato rispetto alla normativa vigente prevedendo tre prove scritte cui si aggiunge un colloquio. Le prove Invalsi non fanno più parte dell'esame, sono svolte durante il corso del terzo anno secondo quanto disposto dall'articolo 7, e costituiscono requisito per l'ammissione. La Commissione predispone le prove d'esame ed individua i criteri per la correzione delle prove in coerenza con il profilo finale dello studente definito dalla Indicazioni Nazionali per il curricolo. La prima prova scritta è di



ambito linguistico, la seconda prova scritta è di ambito logico-matematico, la terza prova scritta riguarda le competenze nelle lingue straniere ed è articolata in due sezioni. Il colloquio ha la finalità di accertare oltre che le conoscenze previste dal profilo finale delle Indicazioni Nazionali, anche le competenze trasversali. L'esito finale è espresso in voti in decimi sulla base di una valutazione complessiva. La valutazione finale corrispondente a dieci decimi, con decisione all'unanimità della Commissione, può essere accompagnata dalla lode. L'articolo inoltre indica che la Commissione individua le modalità previste per lo svolgimento delle prove per gli alunni assenti e che gli esiti finali degli esami vengono resi pubblici all'albo della scuola.

L'articolo 10 (Attestazione delle competenze nel primo ciclo) riguarda l'attestazione delle competenze da parte dell'istituzione scolastica relative allo sviluppo delle competenze culturali in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza e con le Indicazioni Nazionali. La norma dispone che l'attestazione delle competenze, oggi certificate sia al termine della scuola primaria che al termine della scuola secondaria di primo grado, siano attestate solo a conclusione del primo ciclo di istruzione secondo un modello nazionale definito con successivo decreto del Ministro.

L'articolo 11 (Esami di Idoneltà nel primo ciclo) disciplina gli esami di idoneità alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che abbiano compiuto rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età e gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado per gli studenti che abbiano compiuto l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. In caso di istruzione parentale, previa comunicazione dei genitori al dirigente scolastico del territorio di residenza, gli alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria.

In caso di frequenza di una scuola non statale non paritaria iscritta all'albo regionale, i genitori dell'alunno devono presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza e gli alunni sostengono, in qualità di privatisti presso una scuola statale o paritaria, l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione o all'esame di Stato del primo ciclo; tali alunni devono sostenere l'esame di idoneità anche nel caso in cui intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, gli alunni devono sostenere l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

L'articolo 12 (Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) disciplina la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Per gli alunni con disabilità certificata, fermo restando che si applicano tutte le norme di cui ai precedenti articoli, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5 della Legge 104/1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI). L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avviene secondo quanto disposto dalla norme del presente decreto tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni di cui al presente articolo partecipano alle prove Invalsi e il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o predisporre specifici adattamenti qualora le suddette misure non fossero sufficienti.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato con tutti gli ausili o sussidi didattici che hanno utilizzato durante l'anno e con l'ausilio dei medesimi operatori che li hanno seguiti durante l'anno scolastico, se necessario. Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione, sulla base del PEI, può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza e alle sue potenzialità: tali prove se equipollenti a quelle ordinarie hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame, determinato in base ai criteri previsti dal precedente articolo 9 sullo



svolgimento dell'esame di Stato, viene riportato sul diploma finale senza nessun riferimento alle modalità di svolgimento e alla differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità a cui la sottocommissione, sulla base del PEI, ha predisposto prove non equipollenti a quelle ordinarie, è rilasciato una attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione. Per gli alumni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe; le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano accertare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno anche mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla predetta legge. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, le Commissioni possono riservare a tali alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di quelle apparecchiature o di quegli strumenti informatici che siano stati già utilizzati durante il corso dell'anno sempre che siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento la cui certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e non svolgono la prova Invalsi di inglese di cui all'articolo 7 e la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta. Agli stessi alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento, la cui certificazione prevede l'esonero dalla lingua/e straniera/e viene rilasciato l' attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione.

L'articolo 13 (Valutazione degli alunni in ospedale) disciplina la valutazione per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. I docenti che impartiscono i singoli insegnamenti devono trasmettere alla scuola di appartenenza, ai fini della valutazione periodica e finale, tutti gli elementi di conoscenza relativi al percorso formativo individualizzato attuato da tali alunni; nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione in ospedale o in luoghi di cura sia prevalente rispetto alla frequenza nella classe di appartenenza, lo scrutinio è effettuato dai docenti dei corsi di istruzione in ospedale previa intesa con la scuola di riferimento. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale e che sono ricoverati durante lo svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Capo II: Esame di Stato nel secondo ciclo di Istruzione

L'articolo 14 (Oggetto e Finalltà) in attuazione del principio di delega, che prevede la revisione delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in coerenza con la riforma del secondo ciclo di istruzione di cui ai decreti del presidente della repubblica 87, 88 e 89 del 2010, chiarisce che l'esame di Stato verifica i livelli di apprendimento conseguiti in relazione alle conoscenze, alle competenze e alle abilità riferite alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali e ha funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per il mondo del lavoro. L'esame di Stato è quindi strettamente connesso al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi e tiene conto del curriculum dello studente, della partecipazione alle attività di alternanza e allo sviluppo delle competenze digitali. Le modalità operative ed organizzative per lo svolgimento degli Esami sono definite annualmente con ordinanza del Ministro.

In coerenza con la legge n. 107 del 2015 sono assicurati verifiche e monitoraggi riguardanti l'andamento degli esami di Stato negli istituti statali e paritari.



L'articolo 15 (Ammissione di candidati interni) dopo aver indicato che l'ammissione all'esame avviene in sede di scrutinio finale, specifica i requisiti necessari per essere ammessi all'esame. La norma in via preliminare effettua un richiamo alle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, (Statuto degli Studenti e delle Studentesse) che impediscono l'ammissione all'esame in caso di irrogazione di gravi sanzioni disciplinari, lasciando quindi inalterato l'impianto del suddetto Statuto. Quanto ai requisiti, innova l'assetto previgente sotto tre aspetti: comma 2 lettera b): partecipazione alle prove Invalsi; lettera c) svolgimento dell'alternanza scuola lavoro, coerente con la valorizzazione ed estensione della stessa prevista dalla legge 107 del 2015; lettera d) votazione non inferiore alla media dei sei decimi (dunque non è più richiesta la sufficienza in tutte le discipline).

Il requisito dalla lettera a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale è già presente nella normativa vigente.

Per la partecipazione diretta all'esame per coloro che hanno ottenuto votazioni eccellenti nella penultima classe è richiesta una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline) e nel comportamento, con le stesse regole previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009.

L'articolo 16 (Ammissione di candidati esterni) prevede che siano ammessi quali candidati esterni i soggetti con i seguenti requisiti : a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Riproduce e legifica, sostanzialmente, le previsioni contenute all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 che disciplina gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo.

Ribadisce la necessità di sostenere l'esame preliminare ed introduce l'obbligo di sostenere la prova Invalsi divenuto, com'è noto, requisito per l'ammissione all'esame.

L'articolo 17 (Attribuzione del credito scolastico) definisce in 40 punti l'ammontare del credito scolastico. Innova nella misura in cui prevede la partecipazione di tutti i docenti che svolgono attività o insegnamenti con gli alunni (dunque tutte le componenti dell'organico dell'autonomia) compresi gli insegnanti di religione e di attività alternativa alla religione cattolica. Rinvia ad una tabella allegata al decreto (allegato A) le modalità di attribuzione annuale del credito scolastico nonché, per consentire l'avvio della riforma dall'anno scolastico 2017/2018, la predisposizione di una tabella di conversione per la gestione della fase transitoria.

L'articolo 18 (Commissione e sede d'esame) prevede, come la disciplina vigente, che le istituzioni scolastiche statali e paritarie siano sedi per gli esami dei candidati interni nonché per i candidati esterni ivi assegnati. E' riprodotta la norma volta a vietare che il candidato esterno che abbia effettuato corsi di preparazione presso scuole non statali e non paritarie possa sostenere l'esame presso scuole paritarie dello stesso gestore o di altro gestore con comunanza di interessi. Resta immutata la composizione delle commissioni d'esame che in base alla vigente normativa, sono composte da tre commissari interni, tre commissari esterni ed un Presidente individuato tra dirigenti scolastici e, in subordine, da docenti di altra istituzione scolastica statale.



L'articolo 19 (*Prove d'esame*) ristruttura e semplifica l'esame di Stato del secondo ciclo che non è più costituito da tre prove scritte (italiano, materia caratterizzante e quesiti multipli sulle altre materie predisposti dalla Commissione) ma da due prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio. Il Ministero, con apposito decreto, definisce i quadri di riferimento per lo svolgimento delle prove e i criteri per la valutazione.

La prima prova, in forma scritta, è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Si introduce la possibilità di strutturare la prova in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato.

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

La norma tiene conto della specificità degli istituti professionali tanto che si prevede che una parte della seconda prova sia predisposta dalla Commissione in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle indicazioni definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Resta fermo il decreto annuale di individuazione, entro gennaio, delle discipline oggetto della seconda prova nonché delle modalità di svolgimento del colloquio.

Rispetto al colloquio, si supera l'impostazione nozionistica attraverso una struttura dello stesso che parte da un'analisi di un testo, documento, progetto da cui desumere le competenze dello studente e le sue conoscenze disciplinari. Importante è l'introduzione della trattazione dell'esperienza svolta in alternanza scuola lavoro attraverso uno specifico elaborato o una relazione. Per i candidati esterni la relazione o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta.

L'articolo 20 (Estti dell'esame) innovando alcuni rilevanti aspetti della disciplina vigente (articolo 3, comma 6, legge 10 dicembre 1997 n. 425), dispone l'attribuzione del punteggio finale dell'esame prevedendo che la prima e la seconda prova scritta ed il colloquio abbiano ciascuna un peso di 20 punti. Rinvia al decreto annuale previsto dall'articolo 20 per la definizione della distribuzione del punteggio in quei percorsi aventi tre prove scritte (es. percorsi ESABAC). Conferma che il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Prevede la possibilità per la Commissione d'esame, previa motivazione, di integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. La lode può essere attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione. Novità rispetto al passato è che tali candidati dovranno aver conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e aver conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

L'articolo 21 (Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI) prevede che gli studenti dell'ultimo anno di corso sostengano la prova INVALSI, in modalità adattiva computer based, nelle discipline di italiano, matematica ed inglese. Per la prova di inglese la norma dispone che l'Invalsi accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva in coerenza con quanto previsto dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. L'esito delle prove di cui al comma 1 viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente. Elemento importante di novità, è il valore orientativo della prova rispetto all'accesso ai percorsi accademici universitari,



in quanto si prevede, in via generale, che le Università possano tenere a riferimento i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove.

L'articolo 22 (Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) prevede che il piano educativo individualizzato (PEI) costituisca il punto di riferimento per l'ammissione all'esame di Stato dell'alunno con disabilità, specificando che i docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni connesse all'esame. La norma dispone che la Commissione d'esame possa predisporre prove differenziate ma equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al rilascio del titolo di studio, che tengano in considerazione il percorso soggettivo e coerenti con il PEI, e possa decidere sull'eventuale assegnazione di un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove. Gli studenti che sostengono prove predisposte dalla Commissione con valore non equipollente a quelle ordinarie non conseguono il titolo di studio. A tali studenti viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi relativi alle discipline oggetto di studio.

Anche agli alunni con disabilità viene rilasciato il curriculum dello studente ed il riferimento alle prove differenziate non viene inserito nel tabellone finale.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170 del 2010, la predisposizione delle prove d'esame tiene conto del Piano Didattico Personalizzato e la Commissione d'esame tiene in debita considerazione gli elementi forniti dal consiglio di classe relativi sia alle modalità didattiche che alle forme di valutazione utilizzate. Tali candidati potranno utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari e gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato senza pregiudicare la validità delle prove.

I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato che prevede l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera, e la cui valutazione è stata effettuata unicamente in relazione al tale piano, possono sostenere prove differenziate finalizzate solo al rilascio di un attestato di credito formativo e non conseguono il titolo di studio.

Ai candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre una prova orale sostitutiva della prova scritta.

L'articolo 23 (Diploma finale e curriculum dello studente) dispone che il diploma finale attesta l'indirizzo di studi e la durata del corso di studi oltre al punteggio conseguito dallo studente. Allo studente viene rilasciato anche il curriculum dello studente (allegato al diploma) in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In coerenza con il valore orientativo della prova Invalsi, è individuata un'apposita sezione nella quale è riportato il risultato conseguito nelle suddette prove. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Capo III - Disposizioni finali

L'articolo 24 (*Province di Trento e di Bolzano*) contiene la disposizione volte a salvaguardare le prerogative delle autonomie provinciali di Trento e Bolzano.

L'articolo 25 (Scuole Italiane all'estero) chiarisce l'applicazione dell'intero decreto per le scuole italiane all'estero prevedendo una eccezione legata allo svolgimento delle prove



standardizzate di cui agli articoli 4, 7 e 22 che per ragioni logistiche (fuso orario e simultaneità) non potranno essere espletate e pertanto non costituiscono requisito di ammissione all'esame.

L'articolo 26 (Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)
Dispone l'abrogazione espressa delle fonti primarie incompatibili con le norme del decreto.
Le disposizioni sono volte a circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme previgenti riguardanti la valutazione del primo e del secondo ciclo, al secondo ciclo stante il perimetro del principio di delega.

Al contempo sono abrogate espressamente le disposizioni vigenti incompatibili con il nuovo decreto.

Cessano di efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili.

L'articolo 27 (Disposizioni finanziarie)

La norma contiene le clausole di invarianza finanziaria e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in materia di prove standardizzate (articolo 4, comm1; articolo 7, comma 1; ed articolo 21, comma 1) mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'art. 1, comma 202, legge 107/2015.



Relazione tecnica

PREMESSA

L'intervento legislativo introduce un nuovo sistema di valutazione degli apprendimenti, rafforza la finalità orientativa della certificazione delle competenze e semplifica ed innova l'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo. Sui piano della valutazione degli apprendimenti introduce mutamenti nell'organizzazione del gruppo classe e ribadisce l'attivazione di strumenti e metodologie didattiche già al momento in uso, che necessitano di coordinamento con la normativa vigente e di capillare diffusione.

In attuazione del principio di delega, il decreto opera un "raccordo con la normativa vigente" in materia di valutazione e certificazione integrando con la disciplina vigente e con le metodologie in uso nelle classi, il "nuovo sistema di valutazione degli alunni", che porta con sè un nuovo approccio nella gestione dello sviluppo degli apprendimenti.

Diverse norme (articolo 12, valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali nel primo ciclo; articolo 13, valutazione degli alunni in ospedale; articolo 22, esame di stato per gli studenti con bisogni educativi speciali) sono contenute nella normativa vigente, ma in attuazione del "raccordo" espressamente richiamato nel principio di delega sono confluite nel presente decreto. Peraltro, l'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015 prevede che i decreti siano adottati nel rispetto del principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che al comma 3, lettera a) bis prevede il "coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti".

L'articolo 1 valorizza l'autonomia professionale dei docenti ed al contempo fissano dei principi e delle azioni metodologico/didattiche che il corpo docente dovrà attuare nell'esercizio della funzione, in conformità al criteri definiti dal collegio dei docenti stabiliti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Tali azioni, come anticipato in premessa, sono già in uso e sono già previste dalla normativa vigente. In ragione di quelle esigenze di raccordo normativo e per la diretta connessione con i principi alla base del nuovo metodo di valutazione degli alunni, sono state ribadite ed inserite all'interno della norma sui principi. Difatti, a titolo esemplificativo, basta ricordare l'articolo 4, comma 1, lett. c) dei DPR 275/99 che nell'ambito dell'autonomia didattica prevede "l'attivazione di percarsi didattici individualizzati". Tali azioni didattiche, si realizzano attraverso le c.d. "classi aperte" previste già a partire dalla legge 517/1977, o con l'organizzazione delle attività della classe in gruppi, fissando traguardi di apprendimento calibrati alle esigenze di apprendimento dei singoli alunni.

Trattasi di metodologie già consentite nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche prevista dall'articolo 5 del DPR 275/99 e, pertanto non comportano oneri finanziari potendo essere svolti dai docenti della classe facenti parte dell'organico dell'autonomia. Le norme descrivono un modo di svolgere la funzione docente diverso rispetto a quello tradizionale, trasmissivo ed unico per tutta la classe.

Quanto alle previsioni del comma 4 relative alla valorizzazione del comportamenti positivi, sono già consentite dalla legislazione vigente (articolo 7, comma 4, DPR n. 122 del 2009) così come l'ordinamento vigente già prevede per i minori stranieri l'utilizzo delle forme e modi di valutazione previsti per gli alunni italiani (articolo 1, comma 9, DPR 122/2009).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche sono effettuate nel limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente come previsto dall'art. 28 del presente decreto.



L'articolo 2, comma 1, con riferimento agli alunni dei primo ciclo, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'esame di Stato, sia espressa con votazioni in decimi ai quali corrispondono diversi livelli di apprendimento.

Al comma 2, si prevede, inoltre, che l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica, ponga in essere specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La norma non comporta nuovi o magglori oneri atteso che vi si potrà provvedere attraverso l'organico dell'autonomia. Come anticipato in premessa e nel commento all'articolo 1, trattasi di percorsi che l'istituzione scolastica è in grado di garantire attraverso l'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa. Il decreto, in ragione dell'autonomia scolastica e organizzativa e della libertà d'insegnamento, non scende nel dettaglio nel descrivere come le istituzioni scolastiche si organizzeranno per offrire questi percorsi di miglioramento, dipendendo in larga misura dalla dimensione e dalla realtà di ogni singola scuola. Ovviamente, le scuole potranno utilizzare, per assolvere al suddetto compito, anche il personale reciutato attraverso il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto dei limiti di sostituzione del posti per il potenziamento previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015 e delle regole per la copertura delle supplenze temporanee sino a dieci giorni previste dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015, fermo restando che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015).

La variabile sulla numerosità del soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento, non comporta degli effetti nella quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento dell'attività didattica, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci.

Per l'individuazione del potenziali alunni destinatari di percorsi ed attività funzionali al miglioramento dei livelli delle competenze disciplinari non acquisite o acquisite parzialmente per gli apprendimenti di base (italiano e matematica), si fa riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali condotte annualmente a livello censuario dall'invalsi su tutti gli studenti frequentanti le classi seconda e quinta primaria e terza secondaria di primo grado (prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato).

Pur riguardando una rilevazione esterna degli apprendimenti, gli esiti conseguiti dagli studenti corrispondono a cinque livelli crescenti di padronanza (livello I, più basso – livello V, più alto) delle competenze disciplinari di Italiano e matematica, così come definite dai traguardi di sviluppo delle competenze, prescrittivi, delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e dei primo ciclo di istruzione (d.m. 254/2012). I test predisposti dall'Invalsi, infatti, sono definiti sulla base di quadri di riferimento desunti proprio dalle citate indicazioni.

Per individuare gli alunni che potrebbero essere destinatari delle predette azioni di miglioramento, vengono presi a riferimento gli studenti posizionati al livello I, cioè di un basso livello di padronanza delle competenze di base.

Di seguito i dati forniti da invalsi e riferiti al 2015 e al 2016 (per quest'ultimo anno non sono ancora disponibili i dati riferiti all'esame di Stato, in quanto la prova nazionale si è svolta il 16 giugno scorso)

	anno 2015/2016			Anno 2014/2015				
	Italiano		Matematica		Italiano		Matematica	
Classe	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti
2 primaria	35	195.824	30	167.435	27	150.706	30	168.601
5 primaria	21	115.284	27	151.374	21	118.851	27	149.779



Prot: RGS 0008540/2017

Utilizzo organico di potenziamento per attività di recupero delle competenze non acquisite nel primo ciclo di istruzione - Scuola primaria:

Per determinare il possibile numero di docenti dell'organico di potenziamento da utilizzare per lo svolgimento di attività di recupero delle competenze non acquisite o parzialmente raggiunte per gli alunni della scuola primaria sono stati considerati gli alunni che si sono posizionati al Livello i nelle rilevazioni degli apprendimenti invalsi in italiano e matematica.

I dati, fatti pervenire dall'INVALSI, si riferiscono all'anno 2015/2016 e riguardano gli alunni frequentanti le classi seconde e quinte di scuola primaria.

Il numero del docenti dell'organico di potenziamento di scuola primaria occorrenti per effettuare attività didattiche a favore degli alunni con competenze non raggiunte o parzialmente acquisite in italiano e matematica viene individuato tenendo a riferimento:

- Orario annuale di attività frontali di insegnamento che può effettuare ogni docente di scuola primaria (22 ore per 33 settimane)
- Previsione del 30% circa di alunni di seconda e quinta primaria che si sono collocati al livello I di Italiano e matematica nelle rilevazioni invalsi quali possibili fruitori di azioni di rinforzo a cura del docenti di potenziamento
- Costituzione di gruppi di livello, da affidare a docenti di potenziamento, composti da un numero standard di 12 alunni
- Effettuazione, per clascun gruppo di alunni, di 20 ore annue di attività di recupero e rinforzo delle competenze di base in italiano e matematica da parte del docente di potenziamento
- media degli alunni frequentanti la 1° 3° 4° elementare

Italiano

N. alunni classi seconde a livello I competenze di Italiano: 1° anno (fonte invaisi)	155.554
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	108.888
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	46.666
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero: (Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	107
N. alunni classi seconde a livello i competenze di Italiano: 2º anno (fonte invalsi)	195.824
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	137.077
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	58.747
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero: (Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	135
N. alunni classi a livello i competenze di italiano: 3° anno (fonte invalsi)	155.554
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	108.888
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	46.666
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero: (Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	107



Prot: RGS 0008540/2017

N. álunni classi a livello i competenze di italiano: 4° anno	155.554
(fonte invalsi) di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	108.888
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa) di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	46.666
(con docente di potenziamento) 30% N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero; (Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	107
N. alunni classi quinte a livello I competenze di Italiano: 5° anno (fonte Invalsi)	115.284
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe 70%	80.699
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative) di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi 30%	34.585
(con docente di potenziamento) n. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	79
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	
matematica	
N. alunni classi seconde a livello i competenze di matematica 1° anno (fonte Invalsi)	159.405
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	111.583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa) di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	47.821
(con docente di potenziamento) 30% N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	110
(Grupp di 12 alunni per 20 ore annue)	
N. alunni classi seconde a livello i competenze di matematica 2° anno (fonte invalsi)	167.435
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	117.205
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa) di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	50.231
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero: (Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	115
N. alunni classi a livello i competenze di matematica 3° anno	159.405
(fonte invalsi) di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	111,583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	47.821
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	47.021
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero: (Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	110
N. alunni classi a livello i competenze di matematica 4° anno (fonte invalsi)	159.405
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	111.583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	



di cul possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	47.821
N, docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	110
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	
N. alunni classi quinte a livello i competenze di matematica aliano: 5° anno (fonte invalsi)	151,374
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe 70% (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative)	105.962
	45 413
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi 30% (con docente di potenziamento)	45.412
n. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	104
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	

TOTALE DOCENTI DI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA

1.084,00

Il computo dei docenti dell'organico di potenziamento, di cui alla legge 107/2015, necessari è pari al 5,98% dei totale dei docenti (1.084 su 18.133).

I previsti percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento sono effettuati da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nel limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 1, disciplina l'ammissione degli alunni della scuola primaria alla classe successiva prevedendo che la non ammissione degli stessi possa avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e debba basarsi sulla decisione unanime dei docenti della classe e in sede di scrutinio. Di seguito, si riportano i dati degli alunni non ammessi alla classe successiva nell'anno scolastico 2015/2016.

Scrutini scuola primaria a.s. 2015/16

•		% n	on amme	255	
gestione	 J	11		IV	V
	anno	anno	anno	anno	anno
Statale	0,9	0,4	0,3	0,2	0,3
Non statale	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3
Totale	0,9	0,4	0,3	0,2	0,3

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, al comma 1 prevede che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), svolga i compiti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuando annualmente rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli.alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti e al comma 4 prevede che per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predisponga test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.



Le prove di Italiano e matematica già sono previste dalla legislazione vigente, a partire dalla Direttiva n. 74/2008 sui compiti assegnati dell'INVALSI, e la loro realizzazione non comporta oneri aggiuntivi Per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni in inglese va evidenziato che una prova standardizzata del ciclo primaria (V primaria) presenta diversi ordini di difficoltà che devono essere attentamente valutati. Precisamente:

- nel medio termine non è possibile pensare a una prova standardizzata somministrata tramite
 computer (prova CBT). La forte eterogeneità delle dotazioni informatiche e delle competenze
 digitali di base presenti nelle scuole primarie rendono ancora impossibile realizzare una prova CBT
 su base censuaria. Questo limite tecnico-operativo preclude, nei fatti, allo stato delle cose qualsiasi
 forma agevole di adattività della prova d'inglese e quindi si deve necessariamente pensare a una
 prova cartacea unica.
- l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato tra le diverse scuole e
 quindi risulta tecnicamente molto difficile stabilire il livello di difficoltà al quale attestare la prova.
 Molto probabilmente esso dovrebbe posizionarsi tra un pre A1 e un A1-/A1.

Atteso che trattasi di prova rivolta a tutti gli alunni, segue il prospetto relativo alla predisposizione di una prova cartacea censuaria.

Descrizione analitica oneri prova cartacea censuaria

<u>Competenze testate</u>: comprensione della lettura (reading), comprensione dell'ascolto (listening), funzionamento della lingua inglese (use of English).

Tipologia della prova a regime: censuaria

Costi (per anno finanziario):

2017	Costi	Costi lordo	Specificazione dei costi
Avvio del processo di costruzione delle prove	€ 50.000	amm.ne € 65.000	(lordo amm.ne) • € 10.000 - Studio comparativo dei quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe • € 10.000 - Definizione dei disegno campionario • € 20.000 - Studio di fattibilità • € 25.000 Consulenze esperti esterni
Costruzione della prova	€ 100.000	€ 130.000	



			delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore) ■ € 10.000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pretest (editing, stampa, confezionamento) ■ € 5.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing) ■ € 25.000 - spese di spedizione
Pre-test	€150.000	€ 195.000	(invio e ritiro) del fascicoli da pretestare • € 100.000 – costo osservatori per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo glorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260) • € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e
TOTALE 2017	€300.000	€ 390.000	costruzione di un database con le risposte degli studenti
101ALE 2017	€ 300,000	E 390.000	,
2018			_
Costruzione della prova 2019	€ 100.000	€ 130.000	€ 80.000 - Seminari (due) residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test € 10.000 - Esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipati ai seminari per la produzione delle domande € 25.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)
. '			£ 10.000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre- test (editing, stampa, . confezionamento)
			● € 5.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra iNVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)
Pre-test prova 2019	€150,000	€ 195.000	Capacita Commission e E 25.000 – spese di spedizione (Invio e ritiro) dei fascicoli da pretestare Capacita Comministrazione Capacita Capac
			per la somministrazione in 3 classi = € 260) • € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le



			risposte degli studenti
Somministrazione della prova censuaria	€ 300.000	€ 390.000	Affidamento a terzi per il servizio di editing, stampa, confezionamento e spedizione dei fascicoli (test) per ca. 560.000 studenti (leva scolastica della V primaria) distribulti in tutte le scuole primarie statali e paritarie d'Italia
Osservatori esterni da inviare nelle classi di controllo	€ 300.000	€300.000	● € 20.000 spese generali per il reclutamento degli osservatori esterni
COMMONIC			● € 280.000 – costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi campione (ca. 1400 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione mediamente in 1,31 classi = € 260)
TOTALE 2018	€ 850.000	€ 1.015.000	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

L'articolo 5 fornisce indicazioni per la determinazione della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, comma 1, prevede, con riferimento al primo ciclo, che il consiglio di classe deliberi l'ammissione alla classe successiva e all'esame del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, legata al raggiungimento, da parte dello studente, di una sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che vi si potrà provvedere nei limite delle dotazioni dell'organico dell'autonomia. Tale limite di spesa viene espressamente sancito nella clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 27, comma 2. Come anticipato in premessa e nei commento all'articolo 1 e 2, trattasi di percorsi che l'istituzione scolastica è in grado di garantire attraverso l'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (articoli 4 e 5 del DPR n. 275 del 1999). Il decreto, in ragione dell'autonomia scolastica e organizzativa e della libertà d'insegnamento, non scende nei dettaglio nei descrivere come le istituzioni scolastiche si organizzeranno per offrire questi percorsi di miglioramento. Ovviamente le scuole utilizzeranno, per assolvere al suddetto compito, anche il personale reclutato attraverso il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015 tenuto conto dei limiti di sostituzione del posti per il potenziamento previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015 e delle regole per la copertura delle supplenze temporanee sino a dieci giorni previste dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015, fermo restando che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015).

Inoltre, già a legislazione vigente sono previsti ed organizzati corsi di recupero per gli studenti con difficoltà formative mediante l'utilizzo del personale docente assegnato all'istituzione scolastico che viene remunerato con compensi accessori a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Ad ogni modo la percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, pur non essendo rilevante ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della norma, viene riportata di seguito.

Scrutini scuola	secondaria	di i grado	a.s. 2015/	16
gestione				

¹ Si veda nota precedente.



	%	% non ammessi					
	l anno	II anno	III anno				
Statale	3,4	2,9	2,4				
Non statale	0,7	0,8	1,0				
Totale	3,3	2,8	2,4				

Per l'individuazione dei potenziali alunni destinatari dei percorsi di miglioramento delle competenze disciplinari non acquisite o acquisite parzialmente per gli apprendimenti di base (Italiano e matematica) nella scuola secondaria di primo grado, si conferma la modalità già descritta per la scuola primaria, ovvero si prendono a riferimento gli alunni che hanno conseguito solo il livello i nelle prova scritta a carattere nazionale INVALSI nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Poiché il dato riferito all'anno in corso non è ancora disponibile - la prova si è svolta nello scorso mese di giugno - viene riportato il dato, percentuale e assoluto, di tali studenti:

	anno 2015/2016				Anno 2014/2015			
	Italiano Matematica		Italiano		Matematica			
Classe	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti
3 sec. I grado	•	_	-	-	22	124.042	25	143.509

Scuola secondaria di primo grado

Per determinare il possibile numero di docenti dell'organico di potenziamento di scuola secondaria di primo grado da utilizzare per lo svolgimento di attività di recupero delle competenze non acquisite o parzialmente raggiunte per gli alunni sono stati considerati coloro che si sono posizionati al Livello I nella prova scritta a carattere nazionale invalsi di italiano e matematica nell'ambito dell'esame di Stato.

I dati, fatti pervenire dall'INVALSI, si riferiscono all'anno 2014/2015 e riguardano gli alunni che hanno sostenuto l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Poiché la prova si svolge al termine del terzo anno, i gruppi di livello dovrebbero essere costituiti dagli alunni di prima e seconda classe che hanno ottenuto negli scrutini intermedi voti non sufficienti in Italiano e matematica

Il numero dei docenti dell'organico di potenziamento di scuola secondaria di primo grado occorrenti per effettuare attività didattiche a favore degli alunni con competenze non raggiunte o parzialmente acquisite in Italiano e matematica viene individuato tenendo a riferimento:

- Orario annuale di attività frontali di Insegnamento che può effettuare ogni docente di scuola secondaria di primo grado (18 ore per 33 settimane)
- Previsione del 30% circa di alunni delle classi terze che si sono collocati al livello i di italiano e matematica nella prova scritta a carattere nazionale invalsi quali possibili fruitori di azioni di rinforzo a cura dei docenti di potenziamento. Costituzione di gruppi di livello, da affidare a docenti di potenziamento, composti da un numero standard di 12 alunni
- Effettuazione, per ciascun gruppo di alunni, di 20 ore annue di attività di recupero e rinforzo delle competenze di base in Italiano e matematica da parte del docente di potenziamento IPOTESI FABBISOGNO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ATTIVITA' DI RECUPERO COMPETENZE PARZIALMENTE ACQUISITE O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

N. docenti scuola sec. I grado organico di potenziamento:

7,206

(Tab. A - legge 107/2015)



(18 ore insegnamento settimanali per 33 settimane)

N. alunni classi TERZE a livello I competenze di Italiano:	124.042	
(fonte Invalsi)		
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	86.829	
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)		
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	37.213	
(con docente di potenziamento) 30%		
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	104,41	
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)		
Docenti di potenziamento complessivi per il triennio di italiano		313
N. alunni classi TERZE a livello i competenze di matematica:	143.509	
(fonte invaisi)		
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe:	100.456	
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative)		
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	43.053	
(con docente di potenziamento)		
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	120,8	
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)		
Docenti di potenziamento compiessivi per il triennio di matematica		362

totale 675

Il computo del docenti dell'organico di potenziamento, di cui alla legge 107/2015, necessari è pari a 9.36% del totale del docenti (675 su 7.206).

l'previsti percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento sono effettuati da clascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, al comma 1, prevede che l'INVALSI svolga i compiti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) dei decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuando annualmente rilevazioni nazionali per gli alunni iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e al comma 3 prevede che per la prova di inglese, l'INVALSI accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

A legisfazione vigente, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica.

Per la rilevazione censuaria degli apprendimenti degli alunni in inglese si evidenzia quanto segue.

Per questo livello scolastico esistono diverse esperienze a livello internazionale, ormal consolidate da anni. Alcuni paesi europei non anglofoni hanno introdotto prove d'inglese censuarie per questo grado scolastico ancorate al quadro europeo delle competenze linguistiche. Questo permette di fare riferimento a esperienze consolidate e che hanno dato risultati positivi. In una prima fase di avvio dei sistema italiano di rilevazione delle competenze nella lingua inglese al termine dei primo ciclo d'istruzione acquistare le prove dai predetti paesi presenta diversi e indubbi vantaggi. In primo luogo permette di ridurre i tempi di avvio dei sistema nazionale di rilevazione di questa competenza, prevedendo la prima rilevazione a regime già nel 2018. Inoltre l'acquisto di prove di altri paesi favorisce la comparazione in sede internazionale, strategica



per questo ambito di misurazione. Infine, ma non da ultimo, acquistare le prove permette di disporre di esempi appropriati dal quali partire per avviare un sistema nazionale di produzione delle prove per gli anni futuri.

Competenze testate: comprensione della lettura (reading), comprensione dell'ascolto (listening), funzionamento della lingua inglese (use of English) e OPZIONALE: scrittura (writing) solo su un campione.

Livello di difficoltà della prova: da A1+ a A2+

Tipologia della prova: informatizzata (CBT) semi-adattiva

Tipologia della prova a regime: censuaria

In questo ambito di rilevazione disporre di una prova semi-adattiva è particolarmente importante e utile. In linea del tutto generale, una prova si dice adattiva quando le domande proposte all'allievo sono scelte dal sistema, informatico in questo caso, in base alle risposte fornite dallo studente, mano a mano che questi svolge la prova stessa. Tale approccio è particolarmente utile per la misurazione delle competenze linguistiche poiché consente di ottenere misure precise del livello di preparazione di ciascun allievo che sostiene le prove. Naturalmente, la somministrazione cartacea su larga scala preciude totalmente la possibilità di seguire questo modalità di svolgimento dei test poiché la stampa della prova cartacea impone che essa sia definita a priori per poter predisporre il fascicolo cartaceo (booklet).

Nel caso specifico della prova d'Inglese l'approccio più adeguato è quello di costruire prove semi-adattive, ossia differenziate in base alle risposte fornite via via dal singolo allievo, ma che tengano conto di alcuni vincoli predeterminati (equilibrio tra le parti-competenze, tra tipologie di domande, ecc.).

Costi (per anno finanziario):

2017	Costi	Costi lordo am.ne	Specificazione dei costi (lordo amm.ne)
Avvio del processo di costruzione delle prove	€ 50.000	€ 65.000	€ 10.000 - Studio comparativo dei quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe € 10.000 - Definizione del disegno campionario € 20.000 - Studio di fattibilità € 25.000 Consulenze esperti esterni
Acquisto della prova	€ 100.000	€130.000	■ € 130.000 – Acquisto sul mercato internazionale ■ 130.000 – Acquisto sul mercato internazionale
Riproduzione delle forme per CBT	€150.000	€ 195,000	€ 180.000 - 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale € 15.000 - Definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti
Pre-test	€150.000	€ 180.000	€ 20.000 – spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pretest (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT) € 100.000 – costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pretestare (ca. 1150 classi, costo medio lordo

			oninicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260) • € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Opzione writing campionario	€ 80.000	€ 104.000	€ 104.000 – ca. 900 glorni-persona per la correzione del quesiti aperti di writing (ca. € 20/ora per una glornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)
TOTALE 2017	€ 530.000	€ 674.000	
2018			
Acquisto della prova base	€ 100.000	€ 130.000	€ 130,000 – Acquisto sul mercato internazionale
Riproduzione delle forme per CBT	€150.000	€ 195.000	€ 180.000 – 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale
			 £ 15.000 - Definizione dei disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti
Pre-test	€150.000	€ 180.000	
Somministrazione CBT alla popolazione	€ 250.000	€ 305.000	
,			■ € 125,000 – costo del cloud per la somministrazione on line all'intera leva scolastica della III secondaria di primo grado ■ € 60,000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Opzione writing campionario	€ 80.000	€ 104.000	 € 104,000 - ca. 900 glorni-persona per la correzione dei quesiti aperti di writing (ca. € 20/ora per una glornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)
TOTALE 2018	€730.000	€ 914.000	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova ed è stimato in relazione al carattere censuario della prova trattandosi, come previsto dal comma 6, di prova costituente requisito obbligatorio per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'articolo 8 definisce i criteri di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 9, relativo allo svolgimento ed esito degli esami di stato, non comporta ulteriori oneri, atteso che prevede una Commissione, articolata in sottocommissioni riferite al singoli consigli di classe, analoga a quella oggi prevista (articolo 9, comma 13, dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001), composta da tutti i docenti della classi terze. Rientra negli obblighi dei docenti partecipare alla Commissione d'Esame e non sono previsti trattamenti economici accessori, trattandosi di docenti in servizio in quel periodo dell'anno (si ricorda che l'esame si conclude entro il 30 giugno, termine delle attività didattiche).

L'unica novità introdotta dal comma 2 è che svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico preposto alla istituzione scolastica o un collaboratore del dirigente in caso di sua assenza, in luogo del Presidente esterno, proveniente da altro istituto statale del primo ciclo, previsto dall'attuale normativa (cfr. art 34 CCNL 29 novembre 2007 e art. 25, comma 5 D.Lgs. n. 165/2001). Ciò peraltro esclude in via assoluta la possibilità di avanzare richieste relative alle spese di missione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, definisce l'attestazione delle competenze nel primo ciclo. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11, individua i criteri di accesso agli esami di Idoneltà nel primo ciclo. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12, comma 13, prevede che per altre situazioni di alunni con bisogni educativi speciali, formalmente individuati dai docenti contitolari di classe ovvero dal consiglio di classe in applicazione della direttiva del Ministro, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, debbano essere coerenti con il piano didattico personalizzato e che per tali alunni non sia prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame e sia possibile concedere strumenti compensativi nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tra l'altro, ogni anno, in sede di riparto del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, come integrato dalla legge n. 69/2000 che ha stanziato risorse per la disabilità, il Miur destina parte delle risorse dei fondo per l'acquisto di sussidi per l'inclusione. Ad esemplo, nell'anno 2015, con D.M. n. 435/2015 i CTS − divenuti 107 (uno per provincia, con eccezione di Roma e Napoli che ne hanno 3) - hanno ricevuto un finanziamento pari a € 1.000.000,00, finalizzati anche ail'estensione degli sportelli per l'autismo su tutto il territorio nazionale. Con D.M. n. 821/2013 i CTS, avevano ricevuto un finanziamento pari ad euro 1.159.222,00.

Si tratta, quindi, di un finanziamento pari a circa 10.000 per ogni CTS - divenuto strutturale negli ultimi tre anni - destinato al funzionamento dei Centri, ad interventi di consulenza ed all'acquisto di ausili.

l CTS si avvalgono peraltro di un accordo con le ausilioteche regionali (GLIC) per concedere in comodato gratulto gli ausili alle scuole.

La possibilità di avvalersi degli operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno è prevista nell'ordinanza annuale sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Gli operatori di cui trattasi sono già a carico dell'ente locale.

L'articolo 13, disciplina la valutazione degli alunni in ospedale. Trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente. Pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche in questo caso, ogni anno, in sede di riparto del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, come integrato dalla legge n. 69/2000 che ha stanziato risorse per la disabilità, il Miur destina parte delle risorse del fondo per l'acquisto di sussidi per l'inclusione. Negli ultimi tre anni gli stanziamenti sono stati pari ad euro 2.500.000 per ciascun anno (Così nel 2015, ai sensi del DM 16/06/2015 n. 435). Gli studenti che hanno usufruito degli



interventi in sezione di scuola ospedaliera o in regime di istruzione domiciliare sono rispettivamente i seguenti: le degenze ovvero le presenze di alunni registrate in ospedale 64.268 (di cui 16.294 in day hospital, 37.449 da 2 a 7 giorni, 6658 da 7 a 15 giorni e 3867 superiori al 15 giorni); i progetti di istruzione domiciliare sono stati 1154 (di cui 46 presso "Case famiglia").

L'articolo 14, disciplina l'esame di stato nel secondo ciclo di istruzione nonché gli esami preliminari. Trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente. Pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto agli esami preliminari le istituzioni scolastiche vi provvedono nel limite delle risorse finanziarie loro trasferite dal capitolo 2149 piano gestionale 7. Nell'anno scolastico 2014/2015, per gli esami preliminari sono state impegnate 25.429 persone nelle scuole statali e 76 nelle scuole paritarie alle quali sono stati corrisposti rispettivamente, tramite le procedure di cedolino unico, euro 1.117.205 lordo dipendente (euro 1.482.531 lordo Stato) e euro 8.760 lordo dipendente (euro 11.625 lordo Stato).

Il comma 4 dell'articolo 14 prevede che vengano condotte, nell'ambito della funzione ispettiva, sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti. Trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente. Pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come previsto anche dall'articolo 27, comma 2. Per le istituzioni scolastiche paritarie gli oneri per gli esami preliminari sono a loro carico.

L'articolo 15, disciplina l'ammissione dei candidati interni. Norma di carattere ordinamentale e non ha alcun rifiesso sulla finanza pubblica.

L'articolo 16, disciplina l'ammissione dei candidati esterni. Norma di carattere ordinamentale e non ha alcun riflesso sulla finanza pubblica.

L'articolo 17, disciplina l'attribuzione del credito scolastico. Trattasi di norme ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18, composizione della Commissione esaminatrice.

Il comma 4, prevede che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite Commissioni d'esame, una ogni due classi, composte da tre membri interni e tre membri esterni e da un presidente esterno che presiede tutte le Commissioni d'esame presenti nell'istituzione scolastica, tale previsione normativa non modifica la legislazione vigente. Il decreto interministeriale (Miur-Mef) del 24 maggio 2007 determina i compensi e l'ammontare del rimborso spese per i componenti delle commissioni esaminatrici. In particolare, determina il compenso correlato alla funzione e attribuito per la partecipazione a ogni commissione per il presidente in euro 1.249, per il commissario esterno in euro 911 e per il commissario interno in euro 399.

Nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati nominati 24.731 presidenti, 87.790 commissari interni e 66.405 commissari esterni nelle scuole statali e 1.842 presidenti, 9.140 commissari interni e 6.442 commissari esterni nelle scuole paritarie al quali sono stati corrisposti complessivamente 77 milioni lordo dipendente per i compensi correlati alla funzione, corrispondenti a 102 milioni lordo 5tato ed euro 40 milioni per il compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame.

(dat) in min di evro)

			
1	Sevola etatali	Scuole paritarie	- 1
	Scuole statall	Schole balitatie	- 1



	Presidenti	Commissari Interni	Commissari esterni	Presidenti	Commissari interni	Commissari esterni	Totale
Compensi per la funzione L.D.	13,6	26,1	30,8	1,1	2,1	2,5	76,2
Compensi per la funzione L.S.	18,0	34,6	40,9	1,5	2,8	3,3	101,1
Compensi per la distanza	7,5	10,5	19,5	0,6	0,8	1,3	40,2

La spesa complessiva prevista trova comunque copertura negli stanziamenti ordinari previsti a legislazione vigente, in particolare nei capitoli: 2149/7 "compensi per lo svolgimento degli esami di maturita' e idoneita' e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore – 2149/8 "contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie" e cap. 2145 "IRAP sulle competenze accessorie"

L'articolo 19, disciplina le prove di esame. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori onerì a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20, disciplina gil esiti degli esami. Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21, al comma 1 prevede che gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, sostengano durante l'anno scolastico prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposta dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese e al comma 2 prevede che per la prova di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento in modalità adattiva, riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Trattasi di prove a base censuaria, essendo la partecipazione alle prove invalsi requisito di ammissione all'esame (articolo 16, comma 2, lettera b del decreto). Per la rilevazione censuaria degli apprendimenti degli alunni in inglese, si evidenzia quanto segue:

V SECONDARIA DI II GRADO


<u>Competenze testate</u>: comprensione della lettura (reading), comprensione dell'ascolto (listening), funzionamento della lingua inglese (use of English) e OPZIONALE: scrittura (writing) solo su un campione.

Livello di difficoltà della prova: da B1- a B2

<u>Tipologia della prova</u>: informatizzata (CBT) semi-adattiva (vedi prova per la III secondaria di primo grado).

Tipologia della prova a regime: censuaria

Costi (per anno finanziario):





•		am.ne	(lordo amm.ne)
Avvio del processo di costruzione delle prove	€ 50.000	€ 65.000	€ 10.000 - Studio comparativo del quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe € 10.000 - Definizione del disegno campionario € 20.000 - Studio di fattibilità € 25.000 Consulenze esperti esterni
		•	
Acquisto della prova	€ 100.000	€ 130,000	€ 130,000 - Acquisto sul mercato internazionale
Riproduzione delle forme per CBT	€150.000	€ 195.000	■ € 180,000 - 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale ■ € 15,000 - Definizione del disegno metodologico per la costruzione di
			fascicoli (prove) equivalenti • € 20.000 – spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)
Pre-test	€150.000	€ 180.000	 € 100.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)
			 € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Opzione writing campionario	€ 120,000	€ 156.000	● € 156.000 - ca. 1300 giorni-persona per la correzione dei quesiti aperti di writing (ca. € 20/ora per una giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)
TOTALE 2017	€ 570.000	€726.000	
2018		١.	
Acquisto della prova base	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000 - Acquisto sul mercato internazionale
Riproduzione delle forme per CBT	€150.000	€ 195.000	■ £ 180.000 – 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale
			€ 15.000 - Definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti € 20.000 - spese generali per la
Pre-test	€150.000	€ 180.000	predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la

·			somministrazione CBT) ■ € 100.000 costo osservatori esterni per la somministrazione del fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260) ■ € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
			€ 30.000 – spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)
Somministrazione CBT alla popolazione	€ 300.000	€360.000	€ 130.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi di controllo (ca. 1400 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)
			£ 120.000 – costo del cloud per la somministrazione on line all'Intera leva scolastica della III secondaria di primo grado
			£ 80.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Opzione writing campionario	€120.000	€ 156,000	● € 156.000 – ca. 1300 giorni-persona per la correzione del quesiti aperti di writing (ca. € 20/ora per una giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)
TOTALE 2018	€ 820.000	€ 1.021.000	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

Prova d'Italiano e Matematica a conclusione della scuola secondaria di secondo grado

In questa sede si ipotizza una prova con le seguenti caratteristiche:

Competenze testate: Italiano e Matematica

Tipologia della prova: informatizzata (CBT) semi-adattiva

<u>Destinatari</u>: tutti gli allievi dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado <u>Somministrazione</u>: nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado

Tipología della prova a regime: censuaria

2017	Costl	Costi lordo am.ne	Specificazione dei costi (lordo amm.ne)
Costruzione delle prove 2018	€ 150.000	€ 195,000 ·	



	•		
Costruzione delle prove 2018	€ 250.000	€ 325.000	
Pre-test CBT 2018	€250.000	€ 305.000	■ € 40.000 – spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pretest (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT). ■ € 200.000 – costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 2300 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260) ■ € 65.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Costi vari	€ 50.000	€ 65.000	€ 65,000 - Affidamento a terzi per le azioni a supporto della costruzione di domanda (cioud authoring, stampe preprove per la verifica da parte degli esperti, spese di spedizione, ecc.)
TOTALE 2017	€700.000	€ 890.000	
2018		•	
Costruzione delle prove 2019	€ 250.000	€ 3 2 5.000	



			€ 40.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)
			● € 20,000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre-test
			 £ 15.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)
			€ 40.000 – spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pretest (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)
Pre-test CBT 2019	€ 250.000	€ 305.000	 € 200.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 2300 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)
			€ 65.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
			€ 30.000 – spese generall per la predisposizione del fascicoli per il pre- test (trasposizione delle prove sulla plattaforma per la somministrazione CBT)
Somministrazione CBT alla popolazione	/ €350.000	€ 427.000	€ 130.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi di controllo (ca. 1400 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)
			€ 180.000 – costo del cloud per la somministrazione on line all'intera leva scolastica della III secondaria di primo grado
			£ 87.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti
Costi vari	€ 100.000	€130.000	■ € 130.000 – Affidamento a terzi per le azioni a supporto della costruzione di domanda (assistenza tecnica, cloud authoring, stampe pre-prove per la verifica da parte degli esperti, spese di spedizione, ecc.)
TOTALE 2018	€ 950.000	€ 1.187.000	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

L'articolo 22, riguardante gli Esami di Stato degli alunni con bisogni educativi speciali riproduce la normativa vigente contenuta nel DPR n. 122 del 2009 (articolo 9) pertanto non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 23, disciplina il diploma finale e curriculum dello studente. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli articoli da 24 a 26 (disposizioni finali), sono norme ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 27, per la realizzazione dei percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, viene effettuata da ciascuna istituzione scolastica autonoma mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1,

dall'articolo 21, comma 1

	2017	2018	2019	Da 2020 a 2024	Da 2025 a 2028	Da 2029
onerl art. 4 c 1	390.000	1,015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
onerlart. 7 c 1	674.000	914.000	914.000	914.000	914.000	914,000
oneri art. 21 c 1 Inglese	726.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021,000
onerlart. 21 c 1 mat. e ital.	890.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1,187,000	1.187.000
Oneri complessivi	2.680.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000

euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per gli effetti dell'ari, 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

M POSITIVO

| INEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017

